

COMUNE DI BRUSSON

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Piazza Municipio n. 1 - 11022 Brusson
Partita I.V.A. 00100690072



COMMUNE DE BRUSSON

Région Autonome Vallée d'Aoste

Tel. 0125/300132-300683
Telefax 0125300647

Prot. n 7514

Brusson, li 8 settembre 2016

DISCIPLINARE DI GARA

CUP: B67B15000330002 CIG: 6789117C92

Incarico professionale per i servizi attinenti all'ingegneria ed architettura concernenti la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per captazione sorgenti Fontaney e condotta di adduzione vasca Mont Rouvin.

1. NATURA DELL'INCARICO DA SVOLGERE

- Progettazione definitiva
- Progettazione esecutiva con piano di manutenzione dell'opera
- Coordinamento per la sicurezza in fase progettuale
- Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva
- Direzione lavori
- Assistenza
- Misura e contabilità dei lavori
- Pratica espropriativa
- Accatastamento
- Relazione geologica e studio di compatibilità

Si fa in ogni caso riferimento alla valutazione degli onorari prodotta dalla Commissione VCO allegate alla documentazione di gara.

2. IMPORTO DELLE OPERE DA PROGETTARE E DIRIGERE

suddiviso per importi secondo classi e categorie di cui al Decreto Ministero della Giustizia 17.6.2016

TABELLA D	
Tipologia Opere	Importo [€]
Acquedotti e fognature cat. D.05	217.678,84
Sicurezza	13.060,73
TOTALE	230.739,57

3. IMPORTO DEL CORRISPETTIVO A BASE DI GARA

Progettazione definitiva, esecutiva, CSP, CSE, D.L.,	
Contabilità e misura, liquidazione, pratica espropriativa	
Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica	€ 31.649,22
Assistenza	€ 3.937,40
Accatastamento	€ 1.324,00
Spese ed oneri accessori	€ 8.243,31
Studio di compatibilità	€ 745,29
Totale	€ 45.899,22

Il corrispettivo per i servizi oggetto di gara ammonta a **€ 45.899,22** comprensivo di ogni tipo di spesa e compenso accessorio, al netto degli oneri previdenziali e dell'I.V.A.. Il costo complessivo delle opere oggetto di progettazione, pari a **€ 230.739,57**, non potrà subire variazioni, salvo esplicita autorizzazione del Comune di Brusson.

I lavori saranno, in base alla normativa vigente, obbligatoriamente aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le migliori offerte dall'impresa appaltatrice dovranno essere dirette dall'aggiudicatario di questa gara nel corrispettivo offerto e, quindi, senza ulteriori spese per l'amministrazione del comune di Brusson.

Nel caso in cui l'ente richieda degli elaborati integrativi rispetto a quelli indicati nel capitolato d'oneri, l'onorario relativo verrà determinato in conformità al D.M. 143/2013 e con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

4. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

Il progetto definitivo dovrà essere consegnato entro **20 giorni naturali consecutivi** dalla data di comunicazione di aggiudicazione dell'incarico

Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro **15 giorni naturali consecutivi** dalla data di comunicazione di approvazione del progetto definitivo.

La direzione dei lavori si svilupperà dalla data di aggiudicazione definitiva dei lavori sino all'approvazione degli atti di collaudo.

Relativamente alla progettazione esecutiva l'aggiudicatario dovrà consegnare 4 copie stampate complete compreso un DVD con all'interno tutta la documentazione progettuale. Per quanto riguarda le tavole di progetto le stesse dovranno essere in formato DWG.

5. REQUISITI TECNICI ED ECONOMICI

Possedere i requisiti di cui all'art. 83, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'allegato XVII, e precisamente:

- A- fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati negli **ultimi tre esercizi** antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari all'importo a base di gara;

IMPORTO SPESE TECNICHE IN GARA	Requisito richiesto
€ 45.899,22	€. 45.899,22

- B- espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, ai sensi Decreto Ministeriale 143/2013, per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore agli importi previsti nel progetto a base di gara e precisamente:

A) CATEGORIE	B)IMPORTO A BASE DI GARA	Requisito richiesto (1 volta B)
D.05	€ 217.678,84	€ 217.678,84
Sicurezza	€ 230.739,57	€ 230.739,57

- C- l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento e, precisamente:

B) CATEGORIE	B)IMPORTO A BASE DI GARA	Requisito richiesto (0,4 volta B)
D.05	€ 217.678,84	€ 87.071,54
Sicurezza	€ 230.739,57	€ 92.295,83

Per la dimostrazione dei requisiti è sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori.

Le prestazioni valutabili sono quelle iniziate ed ultimate nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando ancorché i relativi incarichi siano stati affidati prima del decennio; si intendono ultimate le prestazioni con cui la stazione appaltante con atto formale ha approvato e attestato l'avvenuta conclusione delle prestazioni (approvazione fasi di progettazione, emissione CRE, collaudo)

Le prestazioni eseguite congiuntamente da più soggetti devono obbligatoriamente riportare la percentuale eseguita da ogni singolo professionista e vengono valutate nella percentuale indicata e successivamente verificata nel certificato di esecuzione rilasciato dal committente.

6. COMPETENZE PROFESSIONALI

Alla luce del documento preliminare della progettazione sono necessarie le seguenti minime figure professionali

Ingegnere per la progettazione e la direzione lavori.

Geologo per perizia geologica e studio di compatibilità

Soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al D.Lgs. 81/2008

Ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. E', inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie

prestazioni specialistiche.

Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Qualora le competenze di cui sopra siano apportate da più soggetti si dovrà costituire obbligatoriamente raggruppamento temporaneo; il capogruppo dovrà avere al suo interno una persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche; il capogruppo sarà delegato a rappresentare il gruppo con l'ente appaltante.

Possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 46) del D.Lgs. 50/2016, ovvero:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui sopra, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

Le prestazioni professionali di coordinatore della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 sono riservate ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del medesimo D.Lgs..

I soggetti, se costituiti in forma di società di ingegneria devono disporre del direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 254, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010.

Solo per le società di ingegneria, essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 254 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

Solo per le società di professionisti:) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 255 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Se si tratta di consorzi stabili di professionisti e società di ingegneria: essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 256 del D.P.R. del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Ai sensi dell'articolo 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea. Il medesimo divieto sussiste per il libero professionista qualora partecipi alla gara, sotto qualsiasi forma, uno studio associato, una società di professionisti o una società di ingegneria dei quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo, né possono partecipare in concorrenza alla gara studi associati, società di professionisti e società di ingegneria che abbiano in comune un amministratore, un socio, un dipendente o un collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti

7. REQUISITI GENERALI OCCORRENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione di cui all'articolo 80 comma 1 del D.Lgs 50/2016 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero *[non]* autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o ommessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'articolo 80 ai commi 1,2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016.

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui all'articolo 80 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 80 commi 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

Le cause di esclusione previste dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Si rammenta che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Nei limiti previsti dall'art. 83 del Dlgs 50/2016 la stazione appaltante invita, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

8. NORME DISCIPLINANTI LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La procedura di gara è disciplinata dalle norme contenute nei seguenti documenti:

- Bando e disciplinare di gara oltre ai moduli allegati quali fac-simile;
- Normativa vigente.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti, ai sensi dell'art. 52, del Codice. Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta stessa possono essere redatti in lingua italiana. Qualora vengano redatti in altra lingua, gli stessi devono essere corredati di traduzione giurata ai sensi della vigente normativa italiana.

Ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante ha predisposto dei moduli che costituiscono meri fac simili. I concorrenti sono invitati, al fine di evitare omissioni ed errori, ad utilizzare detti moduli. Le indicazioni contenute nei moduli costituiscono a tutti gli effetti legge di gara.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti della normativa vigente, in particolare l'articolo 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

10. AVVALIMENTO

in applicazione dell'articolo 89 del Decreto legislativo n. 50/2016, è ammesso l'avvalimento dei requisiti di partecipazione di capacità economica-finanziaria e tecnica.

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il soggetto aggiudicatario verrà individuato con il criterio stabilito dall'art. 95, comma 3 lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e precisamente mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Gli elementi di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, sono i seguenti:

1. Professionalità ed all'adeguatezza dell'offerta.

Punteggio massimo 35

desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali, corredata da documentazione grafica e/o fotografica, che deve essere formata da un numero massimo di 2 cartelle formato A3 o 4 cartelle formato A4. Una cartella corrisponde ad un foglio (A4 o A3) il quale può essere compilato su entrambe le facciate. Le cartelle superiori a quelle indicate non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio.

2. Caratteristiche metodologiche

Punteggio massimo 45.

desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico mediante una relazione tecnica, che deve essere formata da un numero massimo di 5 cartelle in formato A3 o 10 cartelle formato A4, comprensive di grafici e disegni, in cui siano distintamente dettagliati:

- 1- le azioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere. **Punteggio massimo sub criterio 15 punti.**
- 2- le modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere progettate con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo e sicurezza in cantiere. **Punteggio massimo sub criterio 15 punti.**
- 3- la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio. **Punteggio massimo sub criterio 15 punti.**

Una cartella corrisponde ad un foglio (A4 o A3) il quale può essere compilato su entrambe le facciate. Le cartelle superiori a quelle indicate non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio.

3. Offerta economica in diminuzione in merito all'esecuzione del servizio.

Punteggio massimo attribuibile pari a 20.

Per quanto concerne l'offerta economica, il concorrente deve indicare il prezzo offerto (come da modulo fac-simile C). Non sono ammesse offerte economiche pari o in aumento.

L'offerta economica deve contenere, pena l'esclusione, come da modulo:

- Il ribasso percentuale (in cifre ed in lettere);
- I costi relativi alla sicurezza aziendale interni.

N.B.

Negli elaborati costituenti offerta tecnica non devono, a PENA DI ESCLUSIONE, essere inseriti elementi di natura economica di alcun tipo che possano in qualche modo costituire anticipazione dell'offerta economica.

Attribuzione dei punteggi

Poiché l'art. 95, comma 8, del D. Lgs 50/2016 dispone che i criteri di valutazione e la ponderazione siano stabiliti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara, il Comune di Brusson, nelle more delle Linee Guida da emanarsi da parte dell'ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, D. Lgs 50/2016, stabilisce di adottare, per l'attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti, tenuto conto del "Documento di consultazione sulle Linee Guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa" emanato dall'ANAC il 28.04.2016 e del relativo "Quaderno" del dicembre 2011, le modalità di seguito indicate:

I punteggi inerenti all'offerta tecnica verranno determinati applicando la seguente formula:

$$c(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i);

Σn = sommatoria.

I coefficienti V(a) indicano i punteggi di natura qualitativa attribuiti al concorrente i-esimo dai componenti della commissione mediante il sistema del confronto a coppie.

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il seguente metodo:

- Ogni commissario per ogni singolo criterio attribuisce un coefficiente variabile tra zero ed uno.
- Una volta attribuiti i singoli coefficienti la commissione stabilirà la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
- Ottenuta la media dei coefficienti, la commissione riporterà ad uno la media più alta e proporzionerà a tale media massima le medie provvisorie prima determinate.
- Ottenute le medie definitive la commissione moltiplicherà le stesse per il fattore ponderale previsto per ogni criterio e sub criterio ottenendo il relativo punteggio.

Il punteggio inerente all'offerta economica verrà attribuito secondo la seguente formula:

C.i. = (per ribassi < = alla media aritmetica dei ribassi offerti):

C_i = X * A_i / A soglia

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

A_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo;

A soglia = media aritmetica dei ribassi offerti;

C.i. = (per ribassi > alla media aritmetica dei ribassi offerti):

$Ci = X + (1 - X) * [(Ai - A \text{ soglia}) / (A \text{ max} - A \text{ soglia})]$

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;

Ai = ribasso offerto dal concorrente iesimo;

A max = massimo ribasso offerto;

A soglia = media aritmetica dei ribassi offerti;

X = 0,85

La stazione appaltante valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nella disciplina di gara, così come disposto dall'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

12. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE

I plichi, sigillati sui lembi di chiusura a pena di esclusione secondo le modalità di cui al presente bando e corredati della documentazione necessaria, devono pervenire, a pena di irricevibilità ed esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 6/10/2016 al seguente indirizzo: **Comune di Brusson, piazza Municipio, 1 – 11022 Brusson (AO).**

La seduta pubblica di apertura delle offerte si terrà il giorno giorno 6/10/2016 ore 14.00 presso il **Comune di Brusson, piazza Municipio, 1 – 11022 Brusson (AO).**

13. MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE OFFERTE

I plichi contenenti le offerte devono essere recapitati tassativamente entro il termine indicato al punto 12, mediante:

- Consegna a mano o auto prestazione;
- Servizio postale (esclusivamente a mezzo raccomandata o posta celere);
- agenzie di recapito e corrieri

Mediante le stesse formalità ed entro il termine indicato, pena l'irricevibilità, devono pervenire le eventuali buste sostitutive od integrative. L'invio e la ricezione tempestiva del plico contenente l'offerta avviene a rischio esclusivo del mittente. Nulla è imputabile alla stazione appaltante in ordine a ritardi, disguidi e all'eventuale integrità del plico stesso. Ai fini della regolare ammissione alla gara rileva la data di ricezione del plico da parte dell'incaricato della stazione appaltante.

Qualora dovessero pervenire plichi non integri, la stazione appaltante non ha l'obbligo di comunicare tale circostanza al concorrente interessato al fine di permettergli di sostituire la stessa.

Non sono ammesse offerte trasmesse mediante telefax, telegramma, telefono, posta elettronica, telex, ovvero formulate in modo indeterminato, condizionato e con riserve.

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione richiesta devono essere, tassativamente, idoneamente sigillati con ceralacca o nastro adesivo sui lembi di chiusura delle buste e controfirmati sugli stessi lembi di chiusura e devono recare all'esterno i seguenti dati:

- Nominativo del mittente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere riportati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso);
- Indirizzo, numero fax, numero telefono, indirizzo di posta elettronica, Partita Iva del concorrente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere riportati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso);

Il seguente oggetto della gara: **“Offerta per Incarico professionale per i servizi attinenti all'ingegneria ed architettura concernenti la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per captazione sorgenti Fontaney e condotta di adduzione vasca Mont Rouvin – NON APRIRE”**

Tassativamente, i plichi devono contenere al loro interno 3 (tre) **buste a loro volta idoneamente sigillate con ceralacca o con nastro adesivo sui lembi di chiusura, controfirmate sugli stessi lembi di chiusura**, così denominate:

- **BUSTA A** – Documentazione amministrativa
- **BUSTA B** – Offerta tecnica
- **BUSTA C** – Offerta economica

La prima busta deve recare all'esterno i seguenti dati:

BUSTA A – Documentazione amministrativa.

Nominativo del concorrente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere indicati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso).

La seconda busta deve recare all'esterno i seguenti dati,

BUSTA B – Offerta tecnica.

Nominativo del concorrente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere indicati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso).

La terza busta deve recare all'esterno i seguenti dati,

BUSTA C – Offerta economica.

Nominativo del concorrente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere indicati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso).

14. BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta “A – Documentazione amministrativa” deve contenere, pena seguenti documenti:

- 1. Dichiarazione sostitutiva (allegato A e allegato B per punti 1.23 e 1.24)** resa ai sensi degli artt. 30 e 31 della l.r. 19/2007 e degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (contenente il richiamo alle sanzioni penali previste per la falsità in atti e dichiarazioni mendaci, corredata dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore/i), oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente dichiara:

1) PER I CONCORRENTI (singolo professionista, legale rappresentante società di ingegneria e professionisti, legale rappresentante dello studio associato che dichiara di averne i poteri di firma, in caso contrario da tutti i soggetti dello studio associato, da

tutti i concorrenti dell'RTP da costituirsi compreso il giovane professionista ovvero dal mandatario capogruppo dell'RTP già costituito compreso il giovane professionista, dal consorzio stabile e da ogni consorziata candidata alla prestazione del servizio)

1.1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 c.1, 2,3,4, D.Lgs. n. 50/2016;

1.2) ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 12, D. Lgs 50/2016, di accettare l'attività progettuale precedentemente svolta relativa all'appalto in oggetto

1.3) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

1.4) di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 32 ter e 32 quater C.P.;

1.5) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2359 del Codice civile, che non si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, con altri partecipanti alla procedura di gara o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con essi, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale oppure che si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, ovvero presenta identità di incarichi (indicare quali) e con quali partecipanti (indicarli), ma di aver formulato autonomamente l'offerta;

1.6) l'ottemperanza agli obblighi di cui alla L. 266/2002;

1.7) di non versare nella causa di esclusione di cui all'art. 1 bis c. 14 della l. 383/2001 e smi dettati in materia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso

1.8) di non essere soggetto interdettivi di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture 3/11/2006 n. 1733 emanata in applicazione dell'art. 36 bis del D.L. 4/07/2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4/08/2006, n. 248;

1.9) di non essere soggetto alle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005) e di cui all'art. 44 del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

1.10) che non è pendente, a proprio carico, alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del medesimo decreto;

1.11) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato d'oneri;

1.12) di giudicare remunerativa l'offerta economica presentata;

1.13) l'impegno a produrre, in sede di sottoscrizione del contratto ovvero nel termine ivi indicato, una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'U.E., contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con decorrenza dalla data di approvazione del progetto esecutivo sino alla data di emissione del certificato di collaudo finale provvisorio;

1.14) di essere iscritto all'albo professionale secondo la legislazione del paese di appartenenza;

1.15) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 (la dichiarazione deve essere resa dal soggetto che assumerà la qualifica di coordinatore della sicurezza);

1.16) il nominativo dei propri dipendenti, dei propri collaboratori a progetto e dei dipendenti in rapporto di lavoro interinale (anche eventualmente allegando prospetti e/o elenchi cumulativi del personale) .

1.17) l'impegno, in caso di aggiudicazione, al rispetto del disposto dell'articolo 24, comma 7, del d.lgs. 50/2016, relativo agli appalti o alla concessione di lavori pubblici;

1.18) per i soggetti certificati, di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee delle serie Uni En Iso 9000;

1.19) l'elenco dei nominativi dei soggetti, in possesso delle competenze richieste, che nominalmente sottoscriveranno gli elaborati progettuali, il nominativo del soggetto che

assumerà la qualifica di direttore dei lavori e/o coordinatore della sicurezza, nonché l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche;
1.20) l'autorizzazione, alle comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti, ai sensi dell'art. 52, del Codice. Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC (nel caso di raggruppamenti temporanei dette comunicazioni verranno inviate alla sola capogruppo);

1.21) di essere in regola con le prescrizioni della n. 68/1999 in materia di lavoro dei disabili

1.22) che il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari all'importo a base di gara;

IMPORTO SPESE TECNICHE IN GARA

€ 45.899,22

Requisito richiesto

€. 45.899,22

1.23) di aver espletato

1.23.1, negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, ai sensi Decreto Ministeriale 143/2013, per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore agli importi previsti nel progetto a base di gara e precisamente:

A) CATEGORIE B)IMPORTO A BASE DI GARA

D.05 € 217.678,84

Requisito richiesto (1 volta B)

€ 217.678,84

1.23.2 servizi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione l'importo complessivo dei servizi svolti, riferito all'importo delle opere, non deve essere inferiore a 1 volte l'importo stimato per i lavori in oggetto, e precisamente

A) CATEGORIE B)IMPORTO A BASE DI GARA

Sicurezza € 230.739,57

Requisito richiesto (1 volta B)

€ 230.739,57

1.24) di aver svolto

1.24.1 negli ultimi dieci anni di **due** servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento e, precisamente:

B) CATEGORIE B)IMPORTO A BASE DI GARA

D.05 € 217.678,84

Requisito richiesto (0,4 volta B)

€ 87.071,54

1.24.2 negli ultimi dieci anni **due** servizi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione: l'importo complessivo dei due precitati servizi svolti, riferito all'importo delle opere, non deve essere inferiore a 0,40 volte l'importo stimato per i lavori in oggetto, e precisamente

B) CATEGORIE B)IMPORTO A BASE DI GARA

Sicurezza € 230.739,57

Requisito richiesto (0,4 volta B)

€ 92.295,83

1.25) di garantire l'osservanza degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

1.26) l'accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute nei documenti di gara senza riserva od eccezione alcuna;

1.27) di avere preso visione di tutti i quesiti e di tutte le risposte pubblicate sul sito del Comune di Brusson inerenti la presente gara;

2) PER LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Si devono rendere tutte le dichiarazioni di cui al punto 1)

Al punto **1.1)** summenzionato:

-dichiarazione del legale rappresentante per la società e di ciascuno degli amministratori muniti del potere di rappresentanza, del direttore tecnico della società di ingegneria e dei professionisti che sottoscrivono gli elaborati o facenti parte dell'ufficio di DL;

-dichiarazione eventuale da rendere, in caso di cessazione dalle cariche societarie dei soggetti di cui all'art. 80, comma 1 e 3 del Decreto legislativo n. 50/2016 nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) l'insussistenza, in capo ai soggetti indicati nell'articolo 80, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 e cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando delle cause di esclusione e dei divieti ivi contemplati ovvero, in caso di loro sussistenza, l'attivazione da parte della società di ingegneria di atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata);

Al punto **1.10)** summenzionato:

-dichiarazione degli amministratori muniti del potere di rappresentanza, del direttore tecnico della società di ingegneria e dei professionisti che sottoscrivono gli elaborati o facenti parte dell'ufficio di DL;

2.1) il numero di iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. nonché il nominativo degli amministratori dotati di potere di legale rappresentanza, dei direttori tecnici, dei dirigenti, dei dipendenti, dei collaboratori a progetto e dei dipendenti in rapporto di lavoro interinale (anche eventualmente allegando prospetti e/o elenchi cumulativi del personale) ed il nominativo dei soci (art. 254 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) e dichiarazione che trattasi di società costituita in conformità al disposto dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo n. 50/2016 e dell'articolo 254 del D.P.R. 207/2010;

3) PER LE SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI

Si devono rendere tutte le dichiarazioni di cui al punto 1) ;

Al punto **1.1)** summenzionato:

-dichiarazione del legale rappresentante per la società e di ciascun socio se trattasi di snc, o dai soci accomandatari se trattasi di sas, dal direttore tecnico se nominato e dai professionisti che sottoscrivono gli elaborati o facenti parte dell'ufficio di DL;

- dichiarazione eventuale da rendere, in caso di cessazione dalle cariche societarie dei soggetti di cui all'art. 80, comma 1 e 3 del Decreto legislativo n. 50/2016 nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) l'insussistenza, in capo ai soggetti indicati nell'articolo 80, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 e cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando delle cause di esclusione e dei divieti ivi contemplati ovvero, in caso di loro sussistenza, l'attivazione da parte della società di ingegneria di atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata);

Al punto **1.10)** summenzionato:

-dichiarazione di ciascun socio se trattasi di snc, o dai soci accomandatari se trattasi di sas, dal direttore tecnico se nominato e dai professionisti che sottoscrivono gli elaborati o facenti parte dell'ufficio di DL;

3.1) il numero di iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. nonché il nominativo degli amministratori dotati di potere di legale rappresentanza, dei direttori tecnici, dei dirigenti, dei dipendenti, dei collaboratori a progetto e dei dipendenti in rapporto di lavoro interinale (anche eventualmente allegando prospetti e/o elenchi cumulativi del personale) ed il nominativo dei soci (art. 255 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) e dichiarazione che trattasi di società costituita in conformità al disposto dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo n. 50/2016) e dell' art. 255 D.P.R. 207/2010 e s.m.i

4) PER GLI STUDI ASSOCIATI

- Si devono rendere tutte le dichiarazioni di cui al punto 1)

Al punto **1.1)** summenzionato:

-dichiarazione del legale rappresentante per lo studio e di ciascun professionista facente parte dello studio associato;

- dichiarazione eventuale da rendere, in caso di cessazione dalle cariche societarie dei soggetti di cui all'art. 80, comma 1 e 3 del Decreto legislativo n. 50/2016 nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) l'insussistenza, in capo ai soggetti indicati nell'articolo 80, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 e cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando delle cause di esclusione e dei divieti ivi contemplati ovvero, in caso di loro sussistenza, l'attivazione da parte della società di ingegneria di atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata);

Al punto **1.10)** summenzionato:

-dichiarazione di ciascun professionista facente parte dello studio associato;

4.1) che trattasi di studio associato costituito in conformità alla legge n.1815/1939 e smi

4.2) il nominativo di tutti i professionisti associati, dei dipendenti, dei collaboratori a progetto e dei dipendenti in rapporto di lavoro interinale (anche eventualmente allegando prospetti e/o elenchi cumulativi del personale);

5) PER I CONSORZI STABILI

Si devono rendere tutte le dichiarazioni di cui al punto 1)

5.1) il numero di iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. nonché il nominativo degli amministratori dotati di potere di legale rappresentanza, dei direttori tecnici, dei dirigenti, dei dipendenti, dei collaboratori a progetto e dei dipendenti in rapporto di lavoro interinale (anche eventualmente allegando prospetti e/o elenchi cumulativi del personale) ed il nominativo dei soci (art. 254 comma 3 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) e dichiarazione che trattasi di consorzio costituito in conformità al disposto dell'articolo 80, comma 12, del Decreto legislativo n. 50/2016

5.2) per quali consorziati il consorzio concorre (art. 48 c.7 D. Lgs. 50/2016);

Si rammenta che ciascuna società consorziata, ove candidata dal consorzio stabile alla prestazione dei servizi oggetto di gara, deve rendere le dichiarazioni nelle forme previste per le società di ingegneria o per le società di professionisti a seconda della propria configurazione giuridica .

2. Dichiarazione per i raggruppamenti temporanei di professionisti

Per i candidati che intendono raggrupparsi dovrà essere presentata, pena l'esclusione, oltre alle dichiarazioni di cui al punto 1, dipendenti dalla loro conformazione giuridica, una dichiarazione firmata da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento contenente:

- l'impegno che, in caso di aggiudicazione del servizio, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi e qualificato quale soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- l'indicazione del futuro mandatario al quale spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei riguardi del soggetto aggiudicatore
- l'indicazione del/i nominativo/i del professionista abilitato, alla data di pubblicazione del bando di gara, da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'U.E. di residenza; ciò non comporta per il giovane professionista la necessità di essere parte contrattuale del raggruppamento ma è sufficiente, al fine di dimostrare la sua "presenza" nel raggruppamento, che egli faccia parte (come collaboratore o dipendente) di una delle strutture che danno luogo al

- raggruppamento;
- la specificazione delle parti del servizio oggetto dell'affidamento che sono eseguite dai singoli operatori economici raggruppati;

Se il raggruppamento risulta già costituito nelle forme di legge:

- l'atto notarile costitutivo del raggruppamento in originale o in copia autentica. Si precisa che il mandato collettivo speciale deve risultare da scrittura privata autenticata. Al legale rappresentante del mandatario deve essere conferita procura speciale mediante atto pubblico; è altresì ammesso il mandato e la procura speciale risultanti entrambi da unico atto redatto in forma pubblica.

Il capogruppo (nel caso di persona giuridica) dovrà avere al suo interno una persona fisica incaricata della integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Ai componenti tutti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la titolarità del progetto presentato. Il referente durante la fase di esecuzione sarà colui che è stato designato in sede di offerta quale direttore lavori (capo ufficio di D.L.)

- cauzione provvisoria di € 361,87, pari al 2% (due per cento)** per il solo importo relativo alle **sole attività di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione** ai sensi dell'art. 93, comma 10, del D. Lgs 50/2016, ai servizi di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016, ai sensi dell'art. 93, comma 10, del D. Lgs 50/2016, ai servizi di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016

Si evidenziano le seguenti prescrizioni relative alla garanzia provvisoria:

- In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo;
- La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
- La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

- dichiarazione** di un istituto bancario oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, contenente l'impegno a

rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore dell'Amministrazione affidante. Qualora la cauzione provvisoria, di cui al precedente punto 3), venga costituita con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la dichiarazione in argomento potrà essere ivi contenuta;

- 5. Creazione "PassOE"** Ai sensi della deliberazione n. 111 Adunanza del 20 dicembre 2012 dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici e succ. mod. ed integr., a partire dal 1 luglio 2014 l'Amministrazione acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario tramite il sistema AVCPASS.

Il concorrente (ivi comprese le Imprese mandanti, le Imprese ausiliarie e le Imprese consorziate designate quale esecutrici dei lavori) dovrà quindi procedere alla creazione di un "PassOE" secondo le linee guida dell'AVCP ed inserire obbligatoriamente il documento al fine di permettere le verifiche. La mancata allegazione della PassOE nei documenti di gara non è motivo di esclusione come da FAQ AVCPass n H.8

6. Documentazione in caso di avvalimento dei requisiti

Si applica l'art. 89 del D. Lgs 50/2016. Si ricorda che l'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti (avvalimento) deve presentare insieme al proprio modulo di dichiarazioni, un modulo di dichiarazioni distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati (ausiliari).

Inoltre l'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti dovrà allegare:

- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D. Lgs 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (tale dichiarazione va fatta nel modulo di dichiarazione dell'ausiliaria);
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- PassOE: l'impresa ausiliaria deve generare e allegare il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20.12.2012 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC).

7. Documentazione in caso di subappalto

Nessuna prestazione potrà essere subappaltata, salvo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 del D.Lgs 50/2016: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio (escluse le relazioni geologiche), redazione grafica degli elaborati progettuali.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

I soggetti che si intendono subappaltare una prestazione ad altro soggetto, dovranno presentare una dichiarazione attestante la tipologia delle prestazioni che il concorrente intende subappaltare, alle condizioni e nei limiti di cui sopra.

Il concorrente che non manifesti l'intendimento di affidare in subappalto l'esecuzione delle prestazioni di cui all'articolo sopra citato, decade dalla facoltà di avvalersi dell'istituto del subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 4 lettera b), del Decreto legislativo n. 50/2016.

La predetta dichiarazione deve essere **prodotta e sottoscritta**, in caso di concorrente singolo, dal singolo professionista, dal legale rappresentante della società di professionisti o della società di ingegneria o del consorzio stabile o in caso di studio associato, dal legale rappresentante che dichiara di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i soggetti facenti parte dello studio associato, e, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, ovvero dal mandatario/capogruppo del raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge.

15. BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA

La busta "B" deve contenere, la proposta tecnica secondo quanto prescritto dal punto 11 del presente bando:

Documenti relativi al criterio 1 - Professionalità ed all'adeguatezza dell'offerta

Documenti relativi al criterio 2 - Caratteristiche metodologiche

Attenzione: tutta la documentazione tecnica deve essere sottoscritta, in calce, pena esclusione dalla gara, in forma semplice, in caso di concorrente singolo, dal singolo professionista, dal legale rappresentante della società di professionisti o della società di ingegneria o del consorzio stabile o in caso di studio associato, dal legale rappresentante che dichiara di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i soggetti facenti parte dello studio associato, (dal legale rappresentante della persona giuridica stabilita in altro paese dell'U.E. abilitata in base alla legislazione equivalente) e, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, ovvero dal mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge.

Qualsiasi altro documento e/o dichiarazione, non espressamente richiesti, inseriti nella busta contenente l'offerta tecnica, a qualsiasi titolo prodotti, non hanno efficacia alcuna e si intendono come non presentati o non apposti.

16. BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" deve, a pena di esclusione, contenere:

- l'offerta economica in carta da bollo, in lingua italiana o francese, su carta bollata di € 16,00 contenente

1) il/i nominativo/i e/o la ragione sociale dei soggetti offerenti;

2) l'oggetto del servizio;

3) l'indicazione del ribasso unico percentuale (espresso in cifre e in lettere) sul corrispettivo posto a base di gara di cui punto al bando. In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere, si terrà conto dell'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione. Costituiranno motivo di esclusione le eventuali correzioni apportate contestualmente all'indicazione in cifre e in lettere del ribasso offerto qualora queste ultime non venissero confermate e sottoscritte dal soggetto offerente. Non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato.

4) I costi relativi alla sicurezza aziendale interni.

5) (nel caso di raggruppamento temporaneo non costituito) Dichiarazione di impegno a conferire mandato speciale con rappresentanza ad uno di essi il quale stipulerà il contratto in nome e per

conto proprio e dei mandanti, pena l'esclusione

L'offerta dovrà essere sottoscritta in forma semplice, in caso di concorrente singolo, dal singolo professionista, dal legale rappresentante della società di professionisti o della società di ingegneria o del consorzio stabile o in caso di studio associato, dal legale rappresentante che dichiara di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i soggetti facenti parte dello studio associato, dal legale rappresentante della persona giuridica stabilita in altro paese dell'U.E. abilitata in base alla legislazione equivalente e, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, ovvero dal mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge.

Non sono ammesse offerte economiche in aumento o pari all'importo posto a base di gara.

Qualsiasi altro documento e/o dichiarazione inseriti nella busta contenente l'offerta economica, a qualsiasi titolo prodotti, non avranno efficacia alcuna e si intenderanno come non presentati.

17. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano addurre alcuna pretesa al riguardo. Le sedute di gara potranno essere sospese e aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche. L'Amministrazione appaltante si riserva altresì la facoltà, in sede di gara, di acquisire eventuali pareri legali o da parte di uffici competenti, dandone comunicazione ai presenti o di non procedere all'aggiudicazione a favore di alcuna impresa per comprovati motivi.

Il giorno **6/10/2016 alle ore 14:00**, presso gli uffici del Comune di Brusson, piazza Municipio, 1 – 11022 Brusson (AO), il Seggio di gara procederà, in seduta pubblica, all'effettuazione delle seguenti operazioni:

- A. verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché apertura dei plichi medesimi e verifica della presenza e della conformità delle buste "A", "B", "C";
- B. i componenti del Seggio di gara procederanno a siglare le buste "A", "B", "C";
- C. apertura delle buste "A - documentazione amministrativa" di tutte le offerte pervenute e constatazione della presenza dei documenti richiesti ivi contenuti;
- D. in caso di irregolarità sanabili, non compromettenti la "*par condicio*" fra i concorrenti e nell'interesse della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e comunque riconducibile, in generale, nell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, il concorrente sarà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta anche solo a mezzo pec, a regolarizzare i documenti e/o fornire i chiarimenti opportuni, entro **cinque giorni lavorativi** (ai sensi dell'articolo 83 c 9 del D.Lgs. 50/2016) dalla data di richiesta stessa, in rigore di sospensiva di seduta;
- E. in caso di irregolarità non sanabili, il Seggio di gara procederà all'esclusione del concorrente;
- F. apertura della busta "B – documentazione tecnica", verificame il contenuto e documentare in apposito verbale il contenuto della stessa previa sottoscrizione e vidimazione di ogni documento da parte dei componenti il seggio di gara.

Successivamente in seduta riservata si procederà:

- G. ad attribuire i punteggi di ordine tecnico ad ogni concorrente. In tale fase la commissione giudicatrice procederà nei modi indicati dal presente disciplinare.

In seduta pubblica, che sarà convocata mediante comunicazione via PEC ai concorrenti, si procederà:

- H. alla lettura agli astanti dei punteggi di ordine tecnico attribuiti ai concorrenti;

- I. ad aprire la busta “C – offerta economica”, verificarne il contenuto ed escludere quei concorrenti che non abbiano rispettato le prescrizioni indicate nella legge di gara. Alla lettura delle offerte economiche ed all'attribuzione del relativo punteggio;
- J. a sommare tutti i punteggi in riferimento ad ogni singolo concorrente;
- K. a verificare se l'offerta economicamente più vantaggiosa è sospetta di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in caso di sospetta anomalia a chiudere la seduta pubblica e procedere ai sensi della stessa disposizione normativa;
- L. qualora l'offerta economicamente più vantaggiosa non risulti sospetta di anomalia a procedere ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016;
- M. qualora l'offerta economicamente più vantaggiosa risulti sospetta di anomalia a dare atto della necessità di agire ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La valutazione tecnica delle offerte, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è demandata ad una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Alle sessioni di gara, nonché alle eventuali successive sessioni potrà assistere il legale rappresentante di ciascun concorrente, e/o un incaricato munito di apposita procura.

Si sottolinea che i legali rappresentati delle Ditte concorrenti, sopra citati, possono accedere alla seduta solo con l'esibizione del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

18. DISPOSIZIONI IN TEMA DI ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI

Si premette che, relativamente alla gara in oggetto, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del modulo di partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore del Comune di Brusson, della sanzione pecuniaria pari a € 45,90(quarantacinque/90) (1% del valore della gara). In tal caso, il Comune di Brusson assegnerà al concorrente un **termine, di 5 giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente sarà escluso dalla gara. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, il Comune di Brusson ne richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applicherà alcuna sanzione. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, il Comune di Brusson non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Tutto ciò premesso, a seguito dell'emanazione della Determinazione ANAC n. 1, dell'8 gennaio 2015, si forniscono alcune note applicative in merito, e **si invitano le Ditte concorrenti a leggere attentamente quanto segue.** Si specifica infatti che, con la propria partecipazione alla procedura in oggetto, le Ditte concorrenti si impegnano ad accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le clausole dell'avviso di procedura aperta e, del Disciplinare. Pertanto quanto segue costituisce a tutti gli effetti lex specialis di gara.

1. La disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento del termine perentorio per la presentazione dell'offerta o della

domanda (in caso di pre-qualificazione).

2. Ciascun operatore economico partecipante ha l'onere di dichiarare tutte le situazioni e/o circostanze potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti espressamente previsti dalla normativa vigente, al fine di consentire le verifiche d'ufficio da parte della Stazione Appaltante. In accordo con il prevalente orientamento giurisprudenziale la scrivente Stazione Appaltante darà prevalenza al dato sostanziale (la sussistenza dei requisiti) rispetto a quello formale (completezza delle autodichiarazioni rese dai concorrenti) e, dunque, l'esclusione dalla gara sarà disposta non più in presenza di dichiarazione incompleta, o addirittura omessa, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla richiesta della stazione appaltante di sanare la mancanza, non possieda, effettivamente, il requisito (oltre ovviamente ai casi delle irregolarità non sanabili).

3. Non si applicherà il soccorso istruttorio con applicazione della sanzione qualora la Stazione Appaltante riesca per conto proprio, con elementi desumibili dalla documentazione pervenuta in sede di gara, ad avviare autonoma istruttoria mirata a verificare l'effettivo possesso dei requisiti in capo alla Ditta quale, ad esempio, la ricerca delle Certificazioni di Qualità sui siti degli Enti Certificatori, o dell'Attestazione SOA sul sito dell'ANAC; analogamente, qualora la Stazione Appaltante fosse già in possesso di documentazione della Ditta in corso di validità comprovante l'effettivo possesso del requisito, in caso di mancanza nella documentazione di gara, non applicherà il soccorso istruttorio con sanzione, bensì provvederà a reperire la documentazione conservata agli atti, anche ai sensi dell'art. 10 della L. 15/1968, dell'art.18 della L. 241/1990, e dell'art. 7 del D.P.R. 403/1998.

5. La sanzione sarà comminata esclusivamente al singolo Operatore Economico le cui dichiarazioni siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, anche nel caso di presentazione dell'offerta da parte di RTI sia esso costituendo o costituito.

6. La sanzione sarà comminata anche all'impresa ausiliaria (in ipotesi di avvalimento) qualora la stessa produca una dichiarazione relativa ai requisiti che sia carente.

7. La nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per supplire a carenze dell'offerta (completamento o integrazione/correzione)

19.	ADEMPIMENTI PROVVISORIA	SUCCESSIVI	ALL'AGGIUDICAZIONE
------------	------------------------------------	-------------------	---------------------------

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto si procederà alle verifiche previste all'art. 85, comma 5, e 86 del D.Lgs 50/2016, e si riserva la facoltà di verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni rese, anche ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs 50/2016: richiederà all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87 del D. Lgs 50/2016. Il Comune di Brusson potrà invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del 50/2016. La mancata corrispondenza a quanto dichiarato in sede di gara comporterà la decadenza dall'aggiudicazione nonché le sanzioni previste dal D.Lgs 50/2016. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 D. Lgs 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice sarà acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici, con sistema AVCPass. L'aggiudicatario si impegna a svolgere l'appalto con le modalità contrattualmente previste anche nelle more della formale stipula del contratto (esecuzione del contratto in via d'urgenza) se nelle fattispecie contemplate dal comma 8 dell'art. 32 D. Lgs 50/2016. Si rammenta il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva di cui all'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 (termine di stipulazione del contratto). In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D. Lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto

ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune di Brusson si riserva di esercitare la facoltà prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016. Relativamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, nei casi di cui al precedente periodo si farà riferimento a quanto previsto ai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016 l'appaltatore dovrà produrre idonea garanzia definitiva, con le modalità previste dal cit. art. 103, la quale verrà svincolata nei modi, ai sensi e per gli effetti del citato D.Lgs. La garanzia deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze e deve inoltre comprendere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la clausola "pagamento a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante con liquidazione dell'indennizzo entro 15 gg. dalla predetta richiesta, con espresso divieto del Garante di opporre in ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal Committente, eccezioni relative al rapporto garantito".

L'aggiudicatario dovrà essere munito, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati (€ 23.073,96). La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. La mancata costituzione della garanzia, nonché della polizza assicurativa di cui sopra, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

20. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Qualora i concorrenti avessero la necessità di acquisire dei chiarimenti in merito alla procedura di gara, potranno inviare, entro e non oltre il giorno **mercoledì 28 settembre 2016**, i quesiti al seguente indirizzo mail: **appalti@comune.brusson.ao.it**. Il competente Ufficio provvederà entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del quesito a formulare una risposta scritta mediante e-mail. Tutti i quesiti e tutte le relative risposte saranno pubblicate in forma anonima sul sito del Comune di Brusson.

Eventuali comunicazioni con la stazione appaltante sono ammesse unicamente in forma scritta ed all'interno dei tempi della procedura di affidamento.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, sono posti a carico degli aggiudicatari di contratti pubblici gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Responsabile della fase di affidamento è il Responsabile Unico Arch. Claudio Alliod.

IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA

Arch. Claudio Alliod.

Firmato in originale